



Comune di Hône – Commune de Hône  
Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 4**

**OGGETTO:**

**"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMU E TARI PER L' ANNO 2020".-**

L'anno **duemilaventi**, addì **treddici**, del mese di **febbraio**, alle ore **venti** e minuti **quarantacinque**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **CHIUSA AL PUBBLICO** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
<b>MICHELETTO ALEX</b>	Sindaco	X	
<b>BORETTAZ STEFANO</b>	Vice Sindaco	X	
<b>GRIVEL PAOLO</b>	Assessore	X	
<b>COLLIARD LISA</b>	Assessore	X	
<b>AMBROSI ROBERTO</b>	Assessore	X	
<b>PRADUROUX ENNIO CLEMENTE</b>	Consigliere	X	
<b>MARTINET PIER GIACOMO</b>	Consigliere		X
<b>COLLIARD MARCELLA</b>	Consigliere	X	
<b>COLLIARD ORNELLA</b>	Consigliere		X
<b>VUILLERMOZ RITA</b>	Consigliere	X	
<b>DE SIMONE LARA</b>	Consigliere	X	
<b>COLLIARD MATTIA</b>	Consigliere	X	
<b>ZIGLIANI ALESSANDRO</b>	Consigliere	X	
<b>TATARANNO ARCANGELO</b>	Consigliere		X
<b>ROSSIGNOD FABRIZIO</b>	Consigliere		X
	<b>Totale</b>	11	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **ROLLANDOZ PAOLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PRADUROUX ENNIO CLEMENTE** nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMU E TARI PER L' ANNO 2020".-**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato differito al 31/03/2020 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019);

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 16 che all'articolo 738 sancisce che *“A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;*

CONSTATATO che negli articoli sopracitati, la legge di bilancio attua l'unificazione di IMU e TASI cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu a parità di pressione fiscale complessiva mantenendo in linea di massima la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla Legge di stabilità 2014 con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/04/2016 avente vigore a partire dal 01/01/2016;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che *«per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»;*

RITENUTO, ai fini di una corretta previsione di bilancio, nelle more di adozione di nuovo regolamento sostitutivo di quelli precedenti, procedere comunque a definire le tariffe della nuova imposta IMU,

considerato che la struttura impositiva della nuova imposta non si discosta dall'imposta applicata fino all'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'11 febbraio 2019 con la quale sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2019;

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravando sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio;

RITENUTO quindi di procedere alla determinazione delle nuove aliquote derivanti semplicemente dalla somma matematica delle precedenti aliquote di IMU e TASI, riservandone il possibile aggiornamento entro i termini di cui al sopracitato articolo 1, comma 779 della L. 160/2019 ovvero entro il 30 giugno 2020;

DATO ATTO che tutti i principi e normativa necessari ad una corretta gestione dell'imposta verranno meglio definiti in sede di Regolamento da adottarsi entro il termine di cui sopra;

RILEVATO quindi che la nuova normativa non ha abolito le disposizioni relative alla tassa rifiuti TARI;

DATO ATTO che la L. 157/2019 che ha convertito in legge il DL 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, norma l'intervento dell'Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente nella definizione del metodo tariffario, e che, a fronte delle numerose criticità legato all'applicazione di detto metodo, dispone il rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI 2020 al 30 aprile;

RILEVATO che l'art. 57bis, comma 1 di detto decreto ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che ad oggi non è quindi ancora ben chiaro l'intervento dell'ARERA e che questo comune aveva adottato, nella determinazione delle tariffe i coefficienti di cui al Decreto 158/1999, fino a diversa regolamentazione dell'ARERA stessa si ritiene di mantenere il metodo tariffario adottato;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno previsto che in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2020 redatto dall'Autorità di SubATO, approvato dall'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose con deliberazione di Giunta n. 78/2019 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2020;

CONSIDERATO opportuno confermare anche nel 2020 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2019, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato ed escluse le quote coperte come da Regolamento di fiscalità generale del Comune, la copertura del costo del servizio, compresa la quota relativa ai costi sostenuti dal Comune per la completa attuazione del servizio stesso, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio qualora la nuova normativa ne determini la necessità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 19/04/2016 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

CONSIDERATO inoltre necessario definire le scadenze di IMU e TARI, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 bis della Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 e successive modificazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi e forme di legge

## D E L I B E R A

1. DI APPLICARE per l'anno 2020 le seguenti tariffe per l'Imposta municipale propria (IMU), dando atto che le stesse derivano dalla sommatoria delle tariffe ex IMU e ex TASI applicate dall'esercizio 2014 all'esercizio 2019:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>4,5</b> per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	<b>8,1</b> per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	<b>7,9</b> per mille, di cui il 7,6 riservato allo Stato

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. DI APPROVARE il Piano finanziario TARI per l'anno 2020 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. DI DETERMINARE, a copertura del costo del servizio di cui sopra, per l'anno 2020, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

### Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,32661	57,20150
2 componenti	0,38104	133,47016
3 componenti	0,41993	171,60449
4 componenti	0,45103	209,73882
5 componenti	0,48214	276,47389
6 o più componenti	0,50547	324,14181

### Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07522	0,95316
2. Campeggi, distributori carburanti	0,15750	3,22608
3. Stabilimenti balneari	0,08933	1,14013
4. Esposizioni, autosaloni	0,07052	1,46640
5. Alberghi con ristorante	0,25152	3,22241
6. Alberghi senza ristorante	0,18806	2,40123
7. Case di cura e riposo	0,22332	2,93280
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,23507	3,00979
9. Banche ed istituti di credito	0,12929	3,00979
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,20451	3,22608
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25152	3,22608
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,16925	2,74950
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,21626	2,76783
14. Attività industriali con capannoni di	0,10108	2,74950

produzione		
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12929	2,74950
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,13774	7,33200
17. Bar, caffè, pasticceria	0,85565	7,33200
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41372	5,29004
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,36201	4,61549
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42452	18,22735
21. Discoteche, night club	0,24447	3,13810

Utenze soggette a tariffa giornaliera:

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013, che la percentuale di copertura dei costi del Piano Finanziario (comprensivo dei costi comuni del servizio) è pari al 81,17%;
6. DI CONFERMARE anche per l'anno 2020 le seguenti riduzioni TARI, già vigenti a partire dall'anno 2015:
  - a. del 40% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato (per la sola parte variabile)
  - b. del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali (per sola parte variabile);
7. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
8. DI STABILIRE che la riscossione delle seguenti imposte dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 marzo

9. DI RISERVARSI di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire a seguito ed in linea con quanto disciplinato in merito all'IMU per effetto Legge di Bilancio 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 16.
10. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
11. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e smi.



Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to PRADUROUX ENNIO CLEMENTE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ROLLANDOZ PAOLA

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, io Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 13/02/2020 all'Albo Pretorio on line, ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi .

Hône, li 13/02/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ROLLANDOZ PAOLA

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data 13-feb-2020**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva nel primo giorno di pubblicazione.

Hône, li 13/02/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ROLLANDOZ PAOLA

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Hône, li 13/02/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROLLANDOZ PAOLA

.